



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 100/2021

Oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2021.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **17:25**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio e mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea	X	
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Ticca Umberto	X	
Loi Stefania	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 35 - assenti: 0

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Edoardo Tocco*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Risultano presenti gli Assessori: Mereu Alessio, Angius Giorgio, Tack Carlo, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Dedola Rita, Sorgia Alessandro, Guarracino Alessandro.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale, prot. n. 137898 del 10/05/2021, la riunione si tiene in modalità mista. I partecipanti in modalità telematica (Lecis Cocco Ortu e Perra) sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti*

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 e all'art. 53, comma 16 della legge 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";*

Visto l'art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che:

- al comma 651 prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- al comma 652 stabilisce, tra l'altro, la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati di una percentuale non superiore al 50%;
- al comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamati:

- l'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;
- la Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019 sulla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di efficienza di servizio e d'investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 30/06/2021;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 94 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dell'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A., dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto - anno 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 30/06/2021 che ha approvato il PEF dell'anno 2021, per un importo complessivo di euro 48.268.041,86;

Considerato che dall'importo complessivo di euro 48.268.041,86 devono essere detratti al fine della determinazione del costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, euro 120.508,10, ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art. 24 del Regolamento TARI, spettanti per il servizio di gestione dei rifiuti da parte delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica);

Stimata in euro 509.137,81 la quota variabile (TV2) relativa al conferimento di rifiuti indifferenziati (extra minimi) delle utenze domestiche;

Considerato che al fine della copertura della quota variabile (TV2) di euro 509.137,81 il costo unitario di un singolo conferimento, ricavabile dalla documentazione a supporto del PEF, è pari a euro 1,68 e che la tariffa della tassa rifiuti è stata calcolata prevedendo che tutte le utenze domestiche effettuino nel corso dell'anno n. 26 conferimenti di rifiuti indifferenziati a partire da gennaio 2021 (volume minimo);

Ritenuto di ripartire i costi della parte fissa e della parte variabile di cui al PEF tra utenze domestiche e non domestiche in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di utenze e dell'incidenza dei servizi richiesti, nella misura del 56% a carico delle utenze domestiche e del 44% a carico delle utenze non domestiche;

Viste le seguenti tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999:

- 1a (coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti);
- 2 (coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche);
- 3a (coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);
- 4a (coefficienti Kd - interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Ka e Kb non superiori al massimo e per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie n. 7 "Alberghi con ristorante", n. 8 "Alberghi senza ristorante", n. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, n. 27 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" e n. 29 "Banchi di mercato generi alimentari, per le quali sono applicati i coefficienti minimi e per le n. 23 "Mense, birrerie, hamburgerie" n. 24 "Bar, caffè, pasticcerie pub" per le quali sono applicati il coefficiente Kc minimo e Kd medio;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre il carico fiscale delle utenze domestiche, intervenire ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/06/2021, e dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, prevedendo una riduzione percentuale, sia della parte fissa, sia della parte variabile, fino ad un massimo del 23% delle tariffe, secondo fasce articolate in base alla composizione del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile oggetto di tassazione, come risultanti dall'allegato A;

Considerato che a tal fine è utilizzabile lo stanziamento previsto in bilancio finanziato con risorse comunali per euro 2.237.530,00;

Visto il protrarsi della situazione di crisi economica che sta caratterizzando anche l'anno 2021 per effetto delle chiusure o limitazioni dell'esercizio delle attività economiche;

Ritenuto necessario ed opportuno porre in essere anche per il corrente anno misure agevolative volte ad attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche;

Visto l'art. 6, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Sostegni Bis), il quale, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore esclusivamente delle utenze non domestiche;

Dato atto che in attesa del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui sopra con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, in data 10 giugno 2021 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha approvato lo schema di decreto definendo l'entità finanziaria delle assegnazioni destinate a ciascun Comune, quantificate per il Comune di Cagliari in euro 2.683.049,00;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 73/2021, i Comuni possono concedere riduzioni alla TARI di cui al comma 1 del citato articolo, in misura superiore alle risorse assegnate utilizzando eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni TARI 2020, di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Considerato che la suddetta "agevolazione" non utilizzata nell'esercizio 2020, è confluita nell'avanzo vincolato ed è quantificata in euro 3.400.932,87;

Dato atto che le agevolazioni disponibili per le utenze non domestiche ammontano a complessivi euro 6.083.980,87;

Ritenuto pertanto opportuno mitigare gli effetti su tutte le utenze non domestiche, agevolando in misura maggiore quelle indicate nella deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, prevedendo una riduzione percentuale, sia della parte fissa, sia della parte variabile, da un minimo del 10% fino ad un massimo del 100% delle tariffe, come risultanti dall'allegato B;

Dato atto che tali agevolazioni alle utenze non domestiche non hanno ripercussioni in aumento sulle utenze domestiche;

Ritenuto opportuno altresì:

- stabilire che, ai sensi dell'art.1 comma 657 della Legge n. 147 del 27/12/2013, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, al 40%;
- prevedere, ai sensi dello stesso articolo del Regolamento, un'agevolazione con abbattimento del 50% della tariffa variabile delle utenze domestiche, approvata con il presente atto, il cui nucleo familiare è calcolato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 13/1989, con un massimo di 4 componenti, se l'immobile è occupato in base ad un contratto di locazione a canone concordato (di durata minima nel corso dell'anno di almeno 10 mesi) di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 431/1998, stipulato alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore o occupato a titolo di proprietà (anche di un componente del nucleo familiare di origine) da studenti universitari fuori sede iscritti all'Università di Cagliari e da studenti universitari iscritti all'Università di Cagliari residenti a Cagliari il cui nucleo familiare di origine risiede in altro Comune;

Ritenuto pertanto di proporre l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come risultanti dai prospetti A e B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi Dott. Giovanni Battista Ena, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Programmazione e Controllo, Peg e Performance Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 23.06.2021, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 25/06/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito;

visto l'emendamento, prot. n. 188486 del 29/06/2021, presentato dal Sindaco Truzzu, munito dei prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

acquisito sull'emendamento, in data 30.06.2021, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che risultano assenti i consiglieri Anedda Endrich, Angioni, Lai Aurelio, Perra e Piras Marcello;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sull'emendamento, espressa per appello nominale: presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

dato atto che rientra in aula la consigliera Anedda Endrich;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa per appello nominale: presenti 31, votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come risultanti dai prospetti A e B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di utilizzare le risorse stanziare sul bilancio comunale pari ad euro 2.237.530,00 per la riduzione percentuale, sia della parte fissa, sia della parte variabile, fino ad un massimo del 23% delle tariffe, secondo fasce articolate in base alla composizione del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile oggetto di tassazione, come risultanti dall'allegato A;
- 3) di utilizzare le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del D.L. 73/2021, di complessivi euro 6.083.980,87, per mitigare gli effetti su tutte le utenze non domestiche, agevolando in misura maggiore quelle indicate nella deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, prevedendo una riduzione percentuale, sia della parte fissa, sia della parte variabile, da un minimo del 10% fino ad un massimo del 100% delle tariffe, come risultanti dall'allegato B;
- 4) di stabilire che, ai sensi dell'art.1 comma 657 della Legge n. 147 del 27/12/2013, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, al 40%;

- 5) di prevedere ai sensi dello stesso articolo del Regolamento, un'agevolazione con abbattimento del 50% della tariffa variabile delle utenze domestiche, approvata con il presente atto, il cui nucleo familiare è calcolato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 13/1989, con un massimo di 4 componenti, se l'immobile è occupato in base ad un contratto di locazione a canone concordato (di durata minima nel corso dell'anno di almeno 10 mesi) di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 431/1998, stipulato alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore o occupato a titolo di proprietà (anche di un componente del nucleo familiare di origine) da studenti universitari fuori sede iscritti all'Università di Cagliari e da studenti universitari iscritti all'Università di Cagliari residenti a Cagliari il cui nucleo familiare di origine risiede in altro Comune;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 7) di dare atto che, alle tariffe così determinate, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A.), determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del 5%;
- 8) di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine della loro efficacia.

Su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 31, votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco